

REGOLAMENTO (CEE) N. 2145/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1992

recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89⁽⁶⁾, ha delimitato le zone di destinazione da utilizzare per la fissazione delle restituzioni o dei prelievi all'esportazione nei settori dei cereali e del riso;

considerando che in seguito ai cambiamenti politici intervenuti nei paesi dell'Europa dell'Est, in particolare con riferimento agli Stati indipendenti sorti dall'ex Unione Sovietica e dall'ex Jugoslavia, è necessario aggiornare le zone di destinazione previste all'allegato del regolamento (CEE) n. 1124/77; che occorre sostituire le denominazioni « Unione Sovietica » e « Jugoslavia » con quelle dei paesi derivati dall'ex Unione Sovietica e dall'ex Jugoslavia; che è opportuno, contemporaneamente, classificare tali paesi nelle zone I, II, III e rispettivamente VIII;

considerando che, per maggiore chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1124/77 e accogliere nel presente regolamento le disposizioni in esso contenute;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76, le zone di destinazione di cui occorre tener conto per fissare le restituzioni o i prelievi differenziati all'esportazione sono definite nell'allegato.

Il regolamento (CEE) n. 1124/77 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

(5) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

(6) GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10.